

Management & Capitali S.p.A.

Codice di comportamento in materia di operazioni con parti correlate
(*CODICE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE*)

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	3
3. Definizioni	3
4. Ambito di applicazione	6
5. Vigilanza sul rispetto del Codice	7
6. Deliberazioni in materia di Operazioni effettuate con Parti Correlate	7
6.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe	7
6.2 Deliberazioni in materia di Operazioni Ordinarie effettuate con Parti Correlate.....	8
6.3 Deliberazioni in materia di Operazioni Straordinarie effettuate con Parti Correlate .	8
6.4 Deliberazioni in materia di Operazioni Rilevanti effettuate con Parti Correlate	9
7. Obblighi informativi in materia di Operazioni effettuate con Parti Correlate	10
7.1 Informazioni in merito all'individuazione di Parti Correlate	10
7.2 Informazioni su Operazioni con Parti Correlate.....	10
7.3 Obblighi di informazione al mercato.....	10
ALLEGATO 1	11

1. Premessa

Il presente codice di comportamento (di seguito il “**Codice**”) viene emanato da Management & Capitali S.p.A. (di seguito “**M&C**” o la “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate con delibera del Consiglio di Gestione del 16 marzo 2007 e successivamente modificato.

Il presente Codice ha lo scopo, in particolare, di (i) disciplinare l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte di M&C o delle società da questa controllate, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché di (ii) stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti ed applicabili.

2. Normativa di riferimento

Il presente Codice è stato emanato in attuazione:

- (a) delle disposizioni di cui al principio contabile internazionale IAS n. 24, concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato con Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione Europea del 29 dicembre 2004, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1910/2005 della Commissione Europea dell’8 novembre 2005 (il “**Principio IAS n. 24**”);
- (b) delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile;
- (c) delle disposizioni di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), come da ultimo modificato dalla c.d. legge comunitaria 2004 (cfr. l. 18 aprile 2005, n. 62), che ha recepito nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia, tra l’altro, di abusi di mercato (cfr. direttiva 2003/6/CE e direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE), dalla c.d. legge sul risparmio (cfr. l. 28 dicembre 2005, n. 262) e dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303;
- (d) delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate significative di cui all’articolo 71-*bis* di cui al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e da ultimo modificato con delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 (il “**Regolamento Emittenti**”).

3. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

3.1 Operazioni fra Parti Correlate

Le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

3.2 Operazioni Ordinarie

Le Operazioni fra Parti Correlate tipiche e/o usuali, che sono oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali delle Società Interessate, nonché le Operazioni fra Parti Correlate aventi caratteristiche e/o condizioni non diverse da quelle di mercato e/o normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le Parti Correlate, di valore complessivo, per singola operazione, non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila).

3.3 Operazioni Straordinarie

Le Operazioni fra Parti Correlate che non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali delle Società Interessate.

3.4 Operazioni Rilevanti

Sono le Operazioni Straordinarie che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a M&C.

3.5 Parte Correlata

Ai sensi delle disposizioni di cui al Principio IAS n. 24, si intende per “Parte Correlata” alla Società - per via indiretta o diretta - la parte che:

- (a) direttamente o indirettamente:
 - (i) controlla la Società, ne è controllata, ovvero è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità consociate);
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; detta influenza è presunta in caso di partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale
 - (iii) controlla congiuntamente la Società;
- (b) è una società collegata della Società; il collegamento è presunto in caso di partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di società non quotata e al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di società quotata;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o la sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d) che precedono;
- (f) è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e) che precedono, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico per i dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto indicato nelle lettere precedenti:

A. per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.

A tal riguardo, ai fini del presente Codice, si presumono, fino a prova contraria, “Società Controllate”:

- le società in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, ossia anche tramite fiduciari o interposte persone, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, ossia anche tramite fiduciari o interposte persone, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- le società, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

B. per “controllo congiunto” si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica di un’entità;

C. per “influenza notevole” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo; detto potere può essere esercitato attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

D. per “dirigenti con responsabilità strategiche” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi) dell’entità stessa. A tal riguardo, sono compresi tra i “dirigenti con responsabilità strategica”:

- i componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Direttore Generale della Società, ove nominato, ed i dirigenti dotati di poteri conferiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società Controllate dalla Società, come di volta in volta individuati dai rispettivi organi amministrativi e comunicati alla Società;

- i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante della Società, come individuati dall'organo amministrativo della stessa e comunicati alla Società.
- E. si considerano “stretti familiari” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. A tal riguardo, per “stretti familiari” si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari:
- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
 - i parenti e gli affini fino al secondo grado.

3.6 Società Interessate

Per Società Interessate si intendono M&C e le Società Controllate da M&C.

4. **Ambito di applicazione**

- 4.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e/o altro soggetto a tal uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione di M&C, introdurranno nel presente Codice le modifiche e/o integrazioni rese necessarie che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e di regolamento di tempo in tempo vigenti, ovvero rese opportune dall'operatività della Società e dall'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Codice, riferendo in merito ad ogni modifica e/o integrazione al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima riunione utile successiva.
- 4.2 L'Amministratore Delegato, o altro incaricato della Società, consegnerà copia del presente Codice, unitamente al modulo di cui all'Allegato 1, rispettivamente:
- (a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione e di controllo delle Società Interessate;
 - (b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i dirigenti delle Società Interessate.
- 4.3 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato a norma del Paragrafo 4.1 del presente Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere copia del Codice, come integrato e/o modificato, ai soggetti di cui al precedente Paragrafo 4.2.
- 4.4 I soggetti che hanno ricevuto copia del presente Codice, ai sensi dei Paragrafi 4.2 e 4.3 di cui sopra, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire all'Amministratore Delegato della Società, o altro incaricato della Società, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, il modulo riportato nell'Allegato 1, al fine di dare atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Codice, restando,

tuttavia, inteso che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del modulo di cui all'Allegato 1.

- 4.5 Ciascuno dei soggetti di cui al Paragrafo 4.2 che precede, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 in conformità al Paragrafo 4.5, forniscono irrevocabilmente il proprio consenso ai sensi del d.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati richiesti.

5. Vigilanza sul rispetto del Codice

- 5.1 Il Comitato di Controllo Interno della Società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Codice e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 Ai fini di quanto previsto nel precedente Paragrafo 5.1, i componenti degli organi amministrativi, i Direttori Generali - se nominati - e i dirigenti delle Società Interessate informano senza indugio il Comitato di Controllo Interno della Società in merito a qualsiasi violazione del presente Codice, di cui essi vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

6. Deliberazioni in materia di Operazioni effettuate con Parti Correlate

6.1 Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 6.1.1 Le deliberazioni in materia di Operazioni con Parti Correlate sono, di norma, riservate alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Società Interessata coinvolta nell'operazione.
- 6.1.2 Le Operazioni con Parti Correlate il cui valore ecceda l'importo di Euro 100.000 (centomila) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo Interno.
- 6.1.3 In deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 6.1.1, possono essere delegate ad uno o più membri dell'organo amministrativo della Società Interessata la decisione e l'esecuzione, con firma singola o congiunta, di Operazioni Ordinarie il cui valore non ecceda l'importo di Euro 100.000 (centomila).
- 6.1.4 Non possono, in ogni caso, formare oggetto di delega le Operazioni Straordinarie, nonché le Operazioni Rilevanti. Resta tassativamente esclusa la facoltà dell'organo amministrativo della Società Interessata di delegare il compimento di Operazioni con Parti Correlate nei termini di cui al Paragrafo 6.1.3 che precede, a soggetti che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento di detta operazione.
- 6.1.5 Qualora l'organo amministrativo della Società Interessata abbia attribuito ad uno o più dei suoi membri i poteri occorrenti per il compimento di determinate categorie di operazioni, il potere di decidere ed eseguire Operazioni con Parti Correlate, ove rientranti nella delega, deve essere

espressamente previsto e contemplato nella delega stessa, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui al Paragrafi 6.1.2 e 6.1.3 di cui sopra.

6.2 Deliberazioni in materia di Operazioni Ordinarie effettuate con Parti Correlate

6.2.1 Il compimento di Operazioni Ordinarie deve essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'organo amministrativo della Società Interessata coinvolta nell'operazione. L'esecuzione dell'Operazione Ordinaria deliberata dall'organo amministrativo può quindi essere oggetto di delega ad uno o più membri dell'organo amministrativo della Società Interessata, in conformità a quanto previsto ai Paragrafi 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 che precedono.

6.2.2 I soggetti a cui l'organo amministrativo della Società Interessata abbia conferito delega per il compimento di Operazioni Ordinarie ai sensi ed in conformità a quanto previsto nel Paragrafo 6.2.1 che precede, sono tenuti a riferire all'organo amministrativo della Società Interessata, nella prima riunione successiva al compimento delle predette operazioni, informazioni in merito a (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) l'interesse e le motivazioni sottese all'operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società Interessata derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

6.3 Deliberazioni in materia di Operazioni Straordinarie effettuate con Parti Correlate

6.3.1 Il compimento di Operazioni Straordinarie deve essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'organo amministrativo della Società Interessata coinvolta nell'operazione.

6.3.2 Ai fini delle deliberazioni di cui al Paragrafo 6.3.1 che precede, l'organo amministrativo della Società Interessata deve essere adeguatamente informato in merito a (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) l'interesse e le motivazioni sottese all'operazione, nonché (vi) gli eventuali rischi per la Società Interessata e/o la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

6.3.3 Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle operazioni di cui al Paragrafo 6.3.1 che precede lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, l'organo amministrativo della Società Interessata, chiamato a deliberare in merito al compimento di detta operazione, si avvale della consulenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

6.3.4 Qualora, nel caso delle operazioni di cui al Paragrafo 6.3.1 che precede, la relazione di correlazione con la Parte Correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti dell'organo amministrativo della Società Interessata o,

comunque, uno o più componenti dell'organo amministrativo della Società Interessata siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione agli organi amministrativi e di controllo della Società Interessata, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

6.3.5 I soggetti interessati di cui al Paragrafo 6.3.4 che precede sono, altresì, tenuti ad allontanarsi dalla riunione dell'organo amministrativo al momento della deliberazione in merito al compimento dell'Operazione.

6.4 Deliberazioni in materia di Operazioni Rilevanti effettuate con Parti Correlate

6.4.1 Il compimento di Operazioni Rilevanti da parte di una Società Interessata deve essere sottoposto alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà essere adeguatamente informato in merito a (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) l'interesse e le motivazioni sottese all'operazione, nonché (vi) gli eventuali rischi per la Società Interessata e/o la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

6.4.2 Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle Operazioni Rilevanti lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società si avvale della consulenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

6.4.3 Qualora, nel caso di Operazioni Rilevanti, la relazione di correlazione con la Parte Correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione, specificandone la natura, l'origine, la portata ed i termini dell'interesse di cui sono portatori.

6.4.4 I soggetti interessati di cui al Paragrafo 6.4.3 che precede sono, altresì, tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione.

6.4.3 Nel caso in cui l'Operazione Rilevante debba essere compiuta da una Società Interessata diversa dalla Società, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a comunicare senza indugio all'organo amministrativo della Società Interessata il contenuto della propria deliberazione.

7. Obblighi informativi in materia di Operazioni effettuate con Parti Correlate

7.1 Informazioni in merito all'individuazione di Parti Correlate

7.1.1 Entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alla chiusura di ciascun semestre solare, (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, (ii) il Direttore Generale della Società, (iii) i dirigenti dotati di poteri conferiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società, nonché (iv) i dirigenti con responsabilità strategiche (come definiti nella lettera D del Paragrafo 3.5 che precede) delle Società Interessate trasmettono al Consiglio di Amministrazione della Società ed agli organi amministrativi delle Società Interessate un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti, e/o gli stretti familiari ad essi riferibili (come definiti nella lettera E del Paragrafo 3.5 che precede) detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole, come definito nelle lettere A, B e C del Paragrafo 3.5 che precede.

7.1.2 I soggetti di cui al Paragrafo 7.1.1 che precede sono tenuti, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società ed agli organi amministrativi delle Società Interessate di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente Paragrafo 7.1.1 nel corso del semestre solare.

7.2 Informazioni su Operazioni con Parti Correlate

7.2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, le Operazioni Ordinarie, le Operazioni Straordinarie e le Operazioni Rilevanti compiute nel corso dell'esercizio anche per il tramite di Società Interessate.

7.2.3 Ai fini di cui al Paragrafo 7.1.1 che precede, le Società Interessate, diverse dalla Società, entro il settimo giorno di calendario successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, trasmettono al Consiglio di Amministrazione della Società una nota sintetica recante l'indicazione (i) delle attività esecutive e degli sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate, deliberate dall'organo amministrativo competente ovvero poste in essere nell'esercizio di delega, a norma dell'Articolo 5 che precede, (ii) delle iniziative assunte, (iii) dei progetti avviati, (iv) delle eventuali difficoltà o criticità riscontrate, nonché (v) di ogni altra informazione utile in merito a dette operazioni.

7.3 Obblighi di informazione al mercato

Nel caso di realizzazione di un'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti, a rendere disponibili presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. il documento informativo ivi previsto.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- attestando di avere ricevuto copia del Codice di comportamento in materia di operazioni con parti correlate, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2007 come successivamente modificato e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo email [●];
- (iii) indica i seguenti nominativi degli stretti familiari, quali definiti nel Paragrafo 3.5, lettera E, del Codice: [●],[●].

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 12 del presente Codice. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)